

Segreteria Generale

Giustizia Federale  
Prot. AP/mle/3846  
Roma, 20/9/2021

Alla Procura Federale  
S e d e

Spett.le Società  
Antares Nuoto Latina  
e  
Egr. Sig. Bruno Davoli  
c/o Avv. Alessandro Mariani  
Mail pec: [avvmariani.a@pec.it](mailto:avvmariani.a@pec.it)

e, per conoscenza,

Tribunale Federale I Sezione  
C.R. Lazio

OGGETTO: notifica motivazione decisione n. 14/2021 – Ricorso Procura Federale (prot. 2262)

Con la presente si notifica la motivazione della decisione in oggetto adottata in data 6/9/2021:

“La Corte Federale di Appello Sezione Prima composta dai Signori :

Avv. Piersalvatore Maruccio - Presidente  
Avv. Massimo Bevere - Componente  
Avv. Daniela De Tommaso - Componente  
Maria Luisa Eudizi - Segreteria

*riunitasi il giorno 6/9/2021 per la discussione del ricorso presentato dalla Procura Federale dell' 8/6/2021 avverso la decisione adottata dal Tribunale Federale I Sezione n. 3/2021, rileva.*

*La Corte, in ragione delle argomentazioni contenute nell'atto di appello, considerata la particolare articolazione dei fatti nel loro susseguirsi, preso atto delle note del Procuratore Federale, avuto riguardo alla normativa di svincolo, ha ritenuto di ricorrere ad un supplemento di istruttoria.*

*La comparazione tra quanto portato in sentenza e quanto emerso nel corso della audizione dei vari testi, ha indotto la Corte a rivedere, in senso di favore, la posizione del ricorrente.*

*Nella stagione agonistica 2020-2021 gli atleti minori Antonio Frajoli, Stefano Melis, Mauro Nocella, Fabrizio Rinaldi, Julia Ionescu e Davide Marangon risultavano tesserati sin dalla stagione precedente con vincolo sportivo definitivo con la Società Antares Latina, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2.4 della Normativa Generale Affiliazioni e Tesseramenti statio 2020-2021, valido*



*per una durata pari a otto intere stagioni agonistiche. Per tale ragione, il rinnovo del tesseramento con detta società operava ipso iure, avendo la società effettuato il pre-tesseramento (nei termini previsti) ex art. 2.5 della citata normativa. Da notare peraltro che la norma contempla specificamente il caso del rifiuto dell'atleta di effettuare la visita medica per il rinnovo della certificazione di idoneità sportiva a seguito di invito della società, prevedendo quale conseguenza non la cessazione del vincolo sportivo, ma la interruzione dei termini di decadenza del vincolo, ove richiesto dalla società e dalla stessa documentato. Il vincolo sportivo di tesseramento, infatti, si rinnova automaticamente di otto anni in otto anni in assenza di una manifestazione di volontà contraria da parte dell'atleta da comunicarsi nell'arco temporale che precede le ultime due stagioni agonistiche in regime di svincolo. In altre parole, è possibile chiedere lo svincolo almeno due stagioni agonistiche prima che scada il termine di otto anni, equivalenti ad otto stagioni agonistiche; in caso contrario il vincolo si intende automaticamente rinnovato (cfr.art. 2.4 cit.). In tal senso è prevista una particolare procedura il cui esito in caso di diniego, può essere oggetto di impugnazione. Va rimarcato che, nel caso di tesseramento da parte di altra società di un atleta non più in regime di vincolo o il cui vincolo è cessato nella stagione precedente è prevista la corresponsione di una indennità di preparazione da parte della nuova società in favore della società di provenienza (art. 2.15). I parametri per la determinazione delle indennità da corrisondersi sono fissati dalla F.I.N. e, nel caso di atleta militante in campionati giovanili di pallanuoto, l'importo è fissato in 2.000 euro.*

*Gli atleti in regime di vincolo che intendono richiedere il trasferimento dalla società di appartenenza ad altra società anteriormente alla naturale scadenza del vincolo (di otto anni/otto stagioni agonistiche) sono tenuti invece a seguire la procedura prevista dall'art. 2.8. In particolare l'atleta deve inviare richiesta di nulla-osta al trasferimento alla società tramite raccomandata a/r nell'arco temporale che va dal 9 luglio al 30 luglio inviandone contestuale copia alla FIN Ufficio Tesseramenti, comprovando l'avvenuta formale richiesta. Le richieste di nulla osta inviate fuori dai termini prescritti sono irricevibili. Le società di appartenenza, a loro volta, devono inviare all'atleta richiedente entro il successivo 31 agosto la dichiarazione di concessione o di diniego del nulla-osta. Il mancato riscontro della richiesta da parte della società o l'inosservanza del termine è da intendersi quale rifiuto del nulla-osta. Decorso il termine assegnato alla società la FIN provvede a comunicare entro il 14 settembre all'atleta interessato, alla società e al Comitato Regionale competente l'esito della richiesta. Avverso tale decisione (concessione o diniego del nulla-osta) la parte interessata può proporre ricorso al Tribunale Federale Seconda Sezione competente in materia di tesseramenti, entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento e, in caso di ulteriore esito sfavorevole, adire la Corte Federale Seconda Sezione, quale giudice di appello. Ebbene, nessuno degli atleti in questione, in costanza del vincolo sportivo e in assenza della naturale scadenza dello stesso, si è adoperato per ottenere il nulla-osta al trasferimento presso la nuova società seguendo la procedura specificatamente prevista dalla normativa federale. L'unico che si sia attivato in tal senso risulta essere il Sig. Fraioli, che tuttavia non ha rispettato i termini previsti. Alla luce di tali rilievi, fattuali e normativi, era giusto corrispondere un'indennità alla società, sia perché l'iscrizione era stata effettuata d'ufficio, come prevede la normativa, sia perché corrisponde alla ratio del legislatore sportivo, che ha previsto e disciplinato la corresponsione di un'indennità alla società di provenienza. Non è sfuggita all'analisi dei fatti la perdurante animosità ispiratrice della intervenuta contrapposizione. Essa si è essenzialmente sviluppata e potenziata nelle more dei periodi assegnati dalla normativa regolatrice degli svincoli in ragione della palese inosservanza*

*degli stessi. Le parti, proprio per affrontare le questioni insorte e porre un corretto argine ad eventuali insorgenze che, dal punto di vista interpretativo avrebbero potuto legittimare la rispettività delle posizioni, hanno ritenuto di affidarsi ad alcuni avvocati.*

*L'intervento dei professionisti, altrimenti non specificato, è giustificabile soltanto nella prospettiva della comparazione delle diverse posizioni circa la possibilità o il diritto dei ragazzi a svincolarsi e della società a non concedere tale possibilità.*

*Né appare minimamente ipotizzabile ciò che non è accaduto circa un do ut des articolato sulla base delle pretese che, laddove esercitate immotivatamente, avrebbero inevitabilmente condotto i professionisti intervenuti verso percorsi diversi e ben giustificabili proprio se le trattative fossero state di diverso carattere.*

*Ben si giustifica, pertanto, sulla base di questo parametro interpretativo quanto emerge nel perimetro rappresentato dagli elementi in possesso della Corte.*

*Per tali motivi,*

*delibera*

*di respingere il ricorso confermando il provvedimento impugnato. Dispone la notifica agli interessati della presente motivazione."*

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Antonello Panza

